

COMUNE DI RHO

(Città Metropolitana di Milano)

Codice fiscale e Partita IVA: 00893240150

Repertorio n. xxxx

**CONVENZIONE TRA COMUNE DI RHO E ... PER LA CONVENZIONE DI
GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO DA BASEBALL DI VIA
TRECATE 56/58" EX ART. 5 D.LGS. 38/2021**

L'anno duemilaventicinque addì XXXXXX del mese di xxxx
(XX/xx/2025), attraverso lo scambio telematico delle firme
digitali, con la presente scrittura privata a valere per ogni
effetto di legge,

FRA

Francesco Reina, nato a xxxxxxxxxx (xxx) il xx/xx/xxxx, per il
Comune di Rho - codice fiscale e partita Iva 00893240150,
nella esclusiva qualità di Direttore dell'Area 2 Servizi alla
Persona del Comune di Rho, domiciliato/a per la funzione
rivestita presso la casa comunale, il quale agisce in nome,
per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione
Comunale che rappresenta, in forza del decreto del Sindaco n.
51/2022, nel seguito denominata "Amministrazione" oppure
"Comune"

E

il sig. **xxx** nato a xxxx (xxx) il xxx in qualità di Presidente
e Legale Rappresentante dell'Associazione xxxx individuata
d'ora in avanti anche come "Associazione", con sede in xxx -

Atto Costitutivo del xxx - Partita IVA: xxxx, autorizzato alla stipula del presente atto in base a xxxxxx

PREMESSO

in primo luogo, che l'Amministrazione Comunale intende promuovere l'esercizio dell'attività sportiva sul territorio quale elemento per incentivare la socialità delle persone, l'adozione di sani stili di vita e per promuovere discipline sportive anche meno conosciute e praticate, con particolare riguardo alle giovani generazioni;

in secondo luogo, l'Amministrazione è proprietaria della struttura comunale denominata "campo da baseball di via Trecate 56/58" situata in via Trecate a Rho, n°56/58, individuato catastalmente al foglio 12 mappale 1123, e al foglio 13 mappale 1561;

in terzo luogo, che la consistenza della struttura è dettagliata nella relazione allegata alla deliberazione di Giunta comunale del 04 novembre 2025 n. 198;

in quarto luogo, che è intenzione dell'Amministrazione:

- a) Incentivare la partecipazione alle attività sportive, anche relativamente a discipline sportive poco conosciute e praticate, con particolare riguardo alle giovani generazioni;
- b) Promuovere l'associazionismo sportivo quale forma di partecipazione allo sviluppo della comunità locale;

Dare attuazione al principio di sussidiarietà di cui all'art.

118 della Costituzione, ove viene favorita l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale;

in quinto luogo, che l'art 118 della Costituzione sottolinea che i "comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

in sesto luogo, che il d.lgs. 267/2000 sancisce all'art. 3 che "I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali" ed all'art. 8 che "I comuni (...) valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale;

in settimo luogo, che il d.lgs. 38/2021 sancisce all'art. 6 che "Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari";

in ottavo luogo, che l'art. 15.1 dello statuto comunale che riconosce alle associazioni il diritto di "partecipare alla

conduzione dei pubblici servizi, convenzionando con il comune specifiche forme di collaborazione”;

in nono luogo, che l’art. 32 comma 8 della legge n. 724/94 che in caso assegnazione di beni del patrimonio pubblico per scopi sociali è possibile applicare canoni inferiori a quelli di mercato;

in decimo luogo, che con determinazione dirigenziale n. xxxxxxxx l’Amministrazione ha dato luogo ad una procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione esclusiva della struttura comunale in oggetto;

in undicesimo luogo, che l’Associazione xxxx, con nota pervenuta al Protocollo Generale del Comune di Rho in data xxxxxx ha manifestato il proprio formale assenso alla sottoscrizione del presente atto;

in dodicesimo luogo, che xxxxx è un’Associazione Sportiva Dilettantistica costituita ai sensi di quanto previsto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e che è affiliata alla xxxxx - Codice xxxx ed iscritta al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI al n° xxxxxxxx.

Tutto ciò premesso, le parti, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 Oggetto

L'oggetto della presente convenzione riguarda l'assegnazione in favore dell'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, della gestione dell'impianto sportivo denominato "Campo da baseball di via Trecate 56/58" come da determinazione dirigenziale del xxxxxx n. xxx ed in attuazione degli indirizzi espressi con deliberazione di Giunta comunale del 04 novembre 2025 n. 198;

2. Costituiscono oggetto della presente convenzione:

- a. La promozione dell'attività sportiva sul territorio quale elemento per incentivare la socialità delle persone e l'adozione di sani stili di vita;
- b. La promozione degli sport cosiddetti minori, quali l'attività sportiva del Baseball e del Softball;
- c. La promozione dell'associazionismo sportivo quale forma di partecipazione allo sviluppo della comunità locale;
- d. L'affidamento esclusivo all'Associazione della struttura comunale Campo da baseball di via Trecate 56/58 di cui all'oggetto, così come identificato nella relazione allegata alla deliberazione di Giunta comunale del 04 novembre 2025 n. 198;
- e. La Gestione dell'attività di baseball e softball nella struttura comunale di cui all'oggetto.

3. L'impianto, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si

trovano perfettamente noti all'Associazione;

4. La struttura comunale viene affidata per gli scopi di cui alla presente convenzione. È fatto divieto all'Associazione di servirsi della struttura per un uso diverso da quello concordato e di cedere e/o concedere l'uso dell'impianto a terzi a qualsiasi titolo al di fuori di quanto esplicitamente previsto all'art. 11. La violazione di tali divieti comporterà di diritto la risoluzione della presente convenzione e la possibilità di richiedere, da parte dell'Amministrazione, l'immediato rilascio della struttura.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente convenzione è adottata la seguente definizione:

Associazione o Società sportiva Dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

Impianto sportivo: la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;

Omologazione: l'atto o il documento emesso dall'organo, federazione o ente che attesta l'idoneità dell'impianto allo svolgimento della pratica sportiva (preparazione, allenamento, ecc.) e delle competizioni di un determinato livello.

Forza Maggiore: fatti e/o atti che le parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione della convenzione, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della convenzione;

2. Le definizioni assumono il significato ad esse qui attribuito, anche se utilizzate con la lettera iniziale maiuscola, sia al singolare che al plurale.

Art. 3 Durata della concessione

1. La concessione dei locali dell'impianto "Campo da baseball di via Trecate 56/58" ha durata a decorrere dal 1 gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2030, anche allo scopo di assicurare la continuità dell'attività sportiva di baseball nel comune di Rho, in coerenza con quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38.

Art. 4 Canone della concessione

L'Associazione dovrà versare all'Amministrazione un canone annuo di concessione di **1.500,00 euro** (IVA di Legge compresa). Tale canone sarà versato in un'unica rata entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 5 Utilizzo dell'impianto

1. L'Associazione potrà disporre dell'impianto con utilizzo esclusivo, con le limitazioni previste dalla presente convenzione.

4. L'Associazione, qualora non utilizzi l'impianto per la propria attività sportiva, deve garantire priorità di utilizzo alle associazioni/società sportive di Rho o comunque iscritte all'albo delle associazioni/società sportive rhodensi. Qualora insorgano esigenze di utilizzo dell'impianto da parte delle società rhodensi, come definite in questo paragrafo, queste esigenze avranno priorità di accesso rispetto a utilizzi concessi a società non rhodensi, tenendo conto dei seguenti elementi:

- a. la compatibilità delle diverse discipline sportive con quella che caratterizza prevalentemente l'impianto;
- b. degli accordi già sottoscritti o stipulati con società non rhodensi, ove l'esigenza sorga successivamente.

5. L'Associazione si impegna a garantire la vigilanza e custodia per assicurare l'integrità interna dell'impianto sportivo concesso, delle attrezzature e dei materiali in essi esistenti.

Art. 6 Oneri generali a carico dell'Associazione

1. L'Associazione si impegna a gestire l'impianto sportivo secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione e da quelle richiamate nel presente atto.

2. L'Associazione garantisce i servizi di carattere sportivo a tutti i cittadini, con particolare riferimento alla popolazione giovanile.
3. L'Associazione garantirà lo svolgimento dell'attività sportiva di base senza esclusioni e/o discriminazione.
4. L'Associazione garantirà l'inclusione di persone in condizione di svantaggio sociale e di persone con disabilità.
5. L'Associazione si impegna:
 - a. A conservare e a custodire la struttura comunale con la diligenza del buon padre di famiglia;
 - b. A farsi carico delle spese di gestione della struttura comunale per quanto concerne l'attività sportiva ivi svolta;
 - c. Ad attenersi scrupolosamente a quanto disposto dalla presente convenzione;
 - d. A richiedere preventiva autorizzazione all'Amministrazione per attività diverse da quella sportiva;
6. L'Associazione si impegna ad acquisire, con oneri a proprio carico, le autorizzazioni/certificazioni prescritte dalle norme vigenti per lo svolgimento dell'attività sportiva ed eventi occasionali.
7. La Associazione garantirà l'uso gratuito degli impianti all'Amministrazione Comunale per almeno n. 4 (quattro)

volte all'anno. Le modalità verranno concordate e programmate con un anticipo di almeno 20 giorni e dovranno comunque permettere lo svolgimento dei campionati ufficiali. Eventuali variazioni e/o integrazioni saranno concordate tra le parti.

8. L'Associazione entro il 30 marzo di ogni anno invierà all'Amministrazione una proposta di calendario di massima riferito alla stagione sportiva dell'anno in corso. Se entro 30 giorni dal ricevimento l'Amministrazione non avrà richiesto e/o proposte di modificazioni, il calendario si riterrà approvato.
9. L'Associazione garantirà lo svolgimento dell'attività sportiva di base senza esclusioni e/o discriminazioni, oltre alla partecipazione ai campionati indetti da Federazioni od enti di promozione sportiva.
10. L'Associazione garantirà l'inserimento gratuito, per le attività di cui al punto precedente, di almeno n. 2 utenti segnalati dai Servizi Sociali comunali per progetti di integrazione sociale e dovrà essere offerta la disponibilità a collaborare per la realizzazione di eventuali progetti di carattere sociale, sportivo e/o ricreativo;
11. L'Associazione si impegna a stipulare polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione affidata per le tipologie ed i massimali d'importo non inferiore a quelli

di seguito indicati:

a) Responsabilità Civile per un massimale di 2.500.000,00 euro per sinistro per danni a cose, animali e persone;

b) R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) esclusivamente per gli eventuali lavoratori sportivi dipendenti:

b.1) 2.000.000,00 euro per sinistro;

b.2) 2.000.000,00 euro per persona.

12. I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità dell'Associazione né nei confronti dell'Amministrazione, né nei confronti dei terzi danneggiati.

13. L'Associazione comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività ed accorsi all'utenza.

14. L'Associazione assume la piena responsabilità giuridica della gestione del centro sportivo oggetto della presente convenzione, liberando l'Amministrazione Comunale da ogni rapporto e responsabilità nei confronti dei vari organi di controllo, tutela e rilascio delle omologazioni (A.S.L., VV.FF., Federazioni Sportive, CONI, ecc.). L'Amministrazione Comunale consegna gli impianti a norma e i fabbricati nelle condizioni di agibilità.

Art. 7 Oneri di manutenzione ordinaria

1. L'Associazione si assume l'incarico di effettuare i

seguenti lavori di manutenzione ordinaria secondo quanto stabilito in termini generali dalla normativa, provvedendo direttamente all'acquisto dei materiali necessari. Si dà un breve ed indicativo elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. Pulizia e disinfestazione quotidiana e periodica, compreso lo sgombero neve fino alla sede stradale;
- b. Interventi di manutenzione ordinaria degli spogliatoi, delle docce, bagni, ecc. - e delle attrezzature di gioco, ad eccezione degli interventi di manutenzione espressamente trattenuti dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 8;
- c. Piccola manutenzione di parti idrauliche spogliatoi;
- d. Attrezzature spogliatoi, attrezzature di gioco;
- e. Manutenzione maniglioni uscite di emergenza mal funzionanti;
- f. Manutenzione intonaci e tinteggiature;
- g. La conduzione e la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti tecnici e tecnologici, ad esclusione dell'impianto termico, con personale in possesso dei requisiti di legge;
- h. La manutenzione delle parti in terra dei campi da gioco, compresi i reintegri e la sistemazione;
- i. La manutenzione e la cura di tutte le aree verdi di pertinenza dell'impianto sportivo, effettuando il

regolare taglio dell'erba e delle siepi, la potatura degli alberi a basso ed alto fusto, la sostituzione delle piante, e quando necessario, la concimazione dei prati, piante ed annaffiatura delle zone verdi

j. Il taglio dell'erba e la segnatura dei campi, il reintegro della semina annuale dei campi in erba, compresa l'annaffiatura;

k. La tinteggiatura periodica, la verniciatura delle parti metalliche e in legno e delle attrezzature sportive, la manutenzione ordinaria delle recinzioni interne e della tribuna, gli interventi edili non strutturali;

2. In generale l'Associazione è comunque tenuta ad assicurare l'efficienza e la conservazione degli impianti delle strutture e dei relativi arredi, provvedendo all'immediata riparazione, ripristino o sostituzione delle apparecchiature non funzionanti per motivi di obsolescenza, guasti o danni procurati da terzi e segnalando tempestivamente all'Amministrazione Comunale gli interventi di natura straordinaria che il Comune è tenuto ad eseguire a proprie spese per il buon mantenimento delle strutture;

3. La Associazione è inoltre tenuta ad effettuare gli interventi necessari a mantenere le strutture e le aree secondo alla normativa igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché ad adeguare, relativamente agli interventi di

manutenzione ordinaria , gli impianti del centro sportivo (escluso l'impianto termico) oggetto della presente convenzione alle normative sopravvenute, oltre che al rispetto di ogni eventuale disposizione impartita dalle autorità competenti. Sono esclusi gli eventuali interventi di carattere straordinario di competenza dell'Amministrazione Comunale;

4. Saranno a carico della Associazione tutti gli oneri relativi alla gestione degli impianti sportivi e delle attività. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si indicano:

- a. L'apertura, la chiusura, la sorveglianza e custodia dell'impianto;
- b. La gestione tecnico-amministrativa degli impianti;
- c. L'organizzazione e coordinamento delle attività sportive;
- d. Gli oneri relativi alle utenze di telefonia e teleriscaldamento e l'intestazione alla Associazione dei relativi contratti; le utenze relative all'acqua e all'energia elettrica restano di competenza del Concedente;
- e. Gli oneri relativi alla raccolta e allo smaltimento di ogni tipologia di rifiuto;
- f. L'acquisto e manutenzione di tutte le attrezzature e gli ausili necessari per la manutenzione ordinaria

degli impianti;

g. L'acquisto degli arredi e attrezzature sportive e non, necessarie per tutto l'impianto. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si indicano:

I. Arredi e attrezzature degli spogliatoi;

II. Arredi e attrezzature delle pertinenze;

III. Arredi e attrezzature delle aree verdi;

IV. Arredi e attrezzature dei campi da gioco;

V. Arredi e attrezzature per l'igiene e la pulizia;

h. Ogni spesa ed onere relativo alla gestione delle attività:

I. Spese per il personale;

II. Rimborsi spese per staff tecnico;

III. Spese per investimenti informativi: hardware, software, allacciamento alle diverse reti (gas, riscaldamento, telefono, internet, fognatura, ecc.). Le utenze relative all'acqua e all'energia elettrica restano di competenza del Concedente;

IV. Spese amministrative dirette e/o indirette;

V. Imposte e tasse (escluse quelle di carattere patrimoniale);

VI. Spese per la pulizia;

VII. Spese assicurative;

VIII. Spese per permessi ed autorizzazioni varie;

IX. Spese per la custodia e sorveglianza;

X. Spese per la sicurezza;

5. L'Associazione si riserva il diritto di rivalsa nei confronti di terzi che si rendessero colpevoli direttamente o indirettamente dei danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature;

6. Le spese di manutenzione ordinaria previste dai paragrafi precedenti (pulizie ecc.) sono a totale carico dell'Associazione;

Art. 8 Oneri trattenuti dall'Amministrazione

1. L'Amministrazione trattiene a sé i seguenti oneri

di manutenzione ordinaria:

a. manutenzione degli impianti antincendio, dei mezzi di estinzione, compresa la centralina di controllo;

b. manutenzione del Defibrillatore;

c. manutenzione e gestione dell'impianto di riscaldamento;

d. manutenzione dell'impianto di illuminazione dell'impianto sportivo;

e. verifica biennale degli impianti di messa a terra;

2. L'Amministrazione trattiene a sé i seguenti oneri

di manutenzione straordinaria:

a. tutte le strutture in cemento armato;

b. la recinzione perimetrale interna ed esterna;

c. le coperture di tutta la struttura compresa la guaina

- bituminosa, bocchettoni e pluviali;
- d. la manutenzione ordinaria e straordinaria della cabina elettrica e della struttura delle n. 8 torri faro;
 - e. la fornitura e sostituzione delle lampade nelle torri faro;
 - f. Le reti e gli impianti relativi ai servizi tecnologici: gas, acqua, fognatura, energia elettrica, teleriscaldamento;
 - g. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle due centrali termiche;
 - h. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di teleriscaldamento e della cabina di cogenerazione;
 - i. L'applicazione di nuove normative che dovessero comportare eventuali modifiche strutturali;

Art. 9 Utenze

- 1. Gli oneri derivanti dalle utenze elettriche e acqua rimangono in campo all'Amministrazione.
- 2. Le utenze telefoniche, per la connessione internet e riscaldamento sono in capo all'Associazione.

Art. 10 Gestione della sicurezza

- 1. Ai fini dell'applicazione decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'Associazione cura la gestione della sicurezza dell'impianto sportivo.

2. L'Associazione predispone il Documento valutazione dei rischi e il Piano di Emergenza e cura la nomina, la formazione e l'addestramento di personale addetto alla gestione delle emergenze, secondo la disciplina vigente. L'Associazione cura altresì che i terzi utilizzatori dell'impianto sportivo rispettino a loro volta il Piano d'Emergenza; i terzi utilizzatori dovranno assicurare, durante la loro attività, la presenza di personale addetto alla gestione delle emergenze, secondo la disciplina vigente.

3. La Associazione entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della convenzione, deve predisporre a firma di un tecnico abilitato, con oneri a proprio carico, un piano di evacuazione e dei comportamenti da tenere in caso di emergenza nell'eventualità di:

- a. Incendi che si sviluppano all'interno dell'area interessata;
- b. Incendi che si sviluppano nelle vicinanze e che potrebbero coinvolgere gli spazi in questione;
- c. Terremoto;
- d. Crolli dovuti a cedimenti strutturali di edifici;
- e. Avviso o sospetto della presenza di ordigni esplosivi;
- f. Inquinamenti dovuti a cause esterne;
- g. Fenomeni idrogeologici (frane o alluvioni);
- h. Fenomeni atmosferici di particolare rilevanza (per es. trombe d'aria).

4. A tal fine la Associazione dovrà effettuare una mappatura degli impianti con un piano di fuga, prestabilito e verificato, nel massimo della sicurezza dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti eventuali addestramenti. Copia di tale documento deve essere tempestivamente trasmessa all'A.C, unitamente alla relativa valutazione dei rischi.

5. L'Associazione s'impegna nei confronti dell'eventuale personale ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia di rapporti di lavoro dipendente e/o autonomo, ivi compresi quelli disciplinanti l'esercizio delle attività professionali nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

4. La violazione delle disposizioni in materia di sicurezza costituisce valido motivo di revoca della concessione.

5. L'Associazione solleva inoltre l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi azione, pretesa e richiesta derivanti dai predetti rapporti di lavoro con specifica deroga a quanto previsto dall'articolo 1676 del codice civile, nonché da eventuali infortuni.

Art. 11 Sfruttamento economico della gestione

1. Ai fini di migliorare l'equilibrio economico dell'impianto, che è privo di rilevanza economica, all'Associazione è attribuito il diritto di sfruttare

economicamente l'impianto nei limiti e alle condizioni di seguito indicate.

2. Al fine esclusivo di garantire l'equilibrio economico nella gestione degli impianti è permesso lo svolgimento delle seguenti attività commerciali i cui introiti saranno incamerati dalla Associazione:

a. Attività di somministrazione bevande e alimenti secondo le seguenti modalità:

- I. All'interno dell'impianto e in spazi specificamente individuati e idonei allo scopo è permesso l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione di cui alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 capo III artt. 61 e seguenti "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere". Il servizio di somministrazione è riservato ai frequentatori a qualunque titolo degli impianti durante la loro apertura;
- II. L'Associazione è obbligata a porre in vendita, ad un prezzo che non potrà essere superiore a quello medio di mercato relativo al Comune di Rho;
- III. Associazione eserciterà l'attività di somministrazione esclusivamente in proprio nome, sollevando l'Amministrazione da ogni onere, pretesa o ragione comunque relativa o connessa con l'attività commerciale

- svolta nell'impianto;
- IV. Associazione è tenuta al rispetto delle norme civilistiche, penali, fiscali, tributarie e igieniche vigenti;
 - V. L'Associazione provvederà autonomamente a munirsi delle apposite autorizzazioni e licenze, correlate alla durata della convenzione, previste dalla normativa vigente;
 - VI. L'Associazione potrà affidare la gestione delle attività di somministrazione ad un soggetto terzo previa autorizzazione dell'Amministrazione e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione;
- b. Attività di animazione e ricreazione (centro estivo, ballo, ecc.) negli spazi interni degli impianti durante l'orario di funzionamento degli stessi;
- I. Le attività dovranno essere aperte a chiunque ne faccia richiesta senza operare alcuna discriminazione;
 - II. L'Associazione svolgerà tali attività esclusivamente in proprio nome, sollevando l'Amministrazione da ogni onere, pretesa o ragione comunque relativa o connessa con l'attività commerciale svolta nell'impianto;
 - III. L'Associazione è tenuta al rispetto delle norme civilistiche, penali, fiscali, tributarie e igieniche vigenti;

- IV. L' Associazione provvederà autonomamente a munirsi delle apposite autorizzazioni e licenze, correlate alla durata della convenzione, previste dalla normativa vigente;
- V. L' Associazione potrà affidare la gestione delle attività ad un soggetto terzo previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione.
- c. Attività di affitto dei campi da gioco secondo le seguenti modalità:
- I. La Associazione ha facoltà di affittare a terzi i campi di gioco, con relativo servizio di spogliatoio, per periodi da definire o per singole manifestazioni;
- II. Per l'utilizzo dei campi da gioco sono previste le seguenti tariffe orarie, comprensive dell'uso degli spogliatoi, delle docce e dell'eventuale illuminazione:
1. Campo Baseball grande: Costo orario massimo 120,00 €/h;
 2. Campo Baseball piccolo: Costo orario massimo 50,00 €/h;
- III. La Associazione potrà applicare tariffe inferiori in relazione:
1. Ad eventuali periodi promozionali;
 2. Al periodo dell'anno;
 3. Alla fascia oraria di utilizzo;

- IV. Le tariffe verranno incamerate dalla Associazione e saranno utilizzate per coprire i costi di gestione degli impianti. Esse potranno essere variate, previo accordo con il Concedente, a partire da settembre 2026;
- V. La definizione delle tariffe è di competenza della Giunta Comunale. L'Associazione entro il 30 gennaio di ogni anno sottopone alla stessa la proposta di tariffe per la stagione sportiva in corso dando motivazione delle ipotesi di aumento. La Giunta Comunale può recepire la proposta e deliberarla;
3. Fermi restando i vincoli stabiliti negli articoli precedenti, l'Associazione incassa le tariffe stabilite dall'Amministrazione per l'utilizzo dell'impianto sportivo da parte di soggetti terzi rispetto all'Associazione stessa.
4. Le richieste di utilizzo dell'impianto da parte di soggetti terzi sono rivolte direttamente all'Associazione.
5. Alla Associazione competeranno tutte le entrate derivanti dall'uso dell'impianto in concessione con i limiti imposti all'interno del presente atto;
6. Le tariffe sono riscosse dalla Associazione e devono essere pubbliche e rese note mediante affissione presso il Centro sportivo;
7. È obbligo della Associazione conformarsi a quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale in materia di tariffe d'uso per gli impianti oggetto della presente convenzione;

8. Eventuali modifiche tariffarie nel corso della durata della convenzione dovranno essere approvate dall'Amministrazione;

9. È obbligo per la Associazione trasmettere all'Amministrazione Comunale l'elenco dei prezzi dei servizi o dei beni non tariffati ogniqualevolta questi vengano variati;

10. L'Associazione ha il diritto di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie, e di effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro dell'impianto, ricavandone eventuali compensi economici, anche a titolo di sponsorizzazione tecnica e finanziaria. Sarà cura dell'Associazione garantire l'assoluto rispetto della normativa vigente in tale ambito, esentando l'Amministrazione da qualunque forma di responsabilità civile e penale. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all'ordine pubblico e al buon costume. È esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di associazioni, partiti, movimenti politici in genere, portatori di interessi particolari (non diffusi) È fatto obbligo all'Associazione di osservare le disposizioni che saranno impartite, dai competenti uffici comunali, in ordine all'ubicazione e alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità.

11. L'Associazione potrà effettuare attività di vendita di *merchandising*, *gadget*, materiale tecnico didattico necessario allo svolgimento delle attività sportive praticate

nell'impianto, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nel pieno rispetto delle normative di riferimento. È consentita la vendita di prodotti sportivi di ogni genere, di prodotti di abbigliamento e di prodotti in qualsiasi modo ricollegati o ricollegabili all'attività sportiva o ricreativa.

12. L'Associazione potrà prevedere l'ingresso a pagamento degli spettatori, istituendo biglietti e abbonamenti per l'ingresso a gare ufficiali di campionato, tornei e manifestazioni sportive. L'ingresso di bambini e ragazzi fino a quattordici anni non compiuti dovrà sempre essere gratuito. L'Associazione dovrà rispettare le norme in materia di pubblico spettacolo, diritto d'autore e le norme fiscali vigenti in materia.

13. Nel rispetto delle norme vigenti, all'Associazione è data facoltà di organizzare all'interno dell'impianto sportivo attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande sia direttamente che indirettamente, senza dover preventivamente richiedere autorizzazione all'ufficio Sport ma unicamente munendosi delle necessarie autorizzazioni all'esercizio o verificandone l'esistenza in capo alla società che presterà il servizio. Resta inteso che tale facoltà è da intendersi riservata in via esclusiva all'Associazione. All'Associazione è comunque riconosciuta la facoltà di installare, a propria cura e spese, distributori automatici di

alimenti preconfezionati e bevande calde/fredde, da concordare preventivamente con l'Amministrazione.

14. È fatto assoluto divieto all'Associazione di installare, all'interno e/o all'esterno delle strutture, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e gioco di qualsiasi tipo (esempio: videogiochi, videopoker, slot machine e similari, salvo quanto necessario per la pratica degli "E-Sports" regolamentati dalle Federazioni, Discipline Associate e Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.

15. L'Associazione concederà spazi pubblicitari idonei in forma gratuita all'Amministrazione Comunale per l'affissione di materiale informativo pubblicitario della stessa.

Art. 12 Contributo alle spese di gestione

A fronte delle spese di gestione sostenute dall'Associazione, viene erogato da parte del Comune un contributo annuale di gestione di massimo 22.000€.

Il contributo sarà erogato alla fine di ogni anno sportivo a seguito di presentazione, da parte dell'Associazione, del bilancio e del consuntivo di cui all'art. 13. Il contributo verrà erogato sulle spese di gestione effettivamente sostenute dall'Associazione e riportate nei documenti di cui all'art. 13, e solo successivamente alla verifica dell'effettiva non rilevanza economica dell'impianto sportivo.

Art. 13 Rendicontazione

1. l'Associazione ha l'obbligo di presentare all'Amministrazione, entro sei mesi dal termine della stagione sportiva, una relazione che, con riferimento all'anno sportivo precedente, evidenzi:

- a. gli interventi di manutenzione effettuati nei confronti di strutture, attrezzature, impianti;
- b. il consuntivo economico finanziario del complesso della gestione, comprensivo delle entrate, dei costi di gestione sostenuti e delle fatture o dichiarazione degli importi pagati;
- c. il bilancio dell'Associazione riferito all'ultimo esercizio chiuso ed approvato;
- d. il rispetto delle norme di sicurezza ed eventuali criticità emerse nell'anno;
- e. il rispetto della convenzione in termini di non esclusione e/o discriminazione, producendo un report sulle attività svolte e/o sugli utenti accolti.

2. L'Amministrazione ha diritto di richiedere all'Associazione qualunque informazione, dato o documento pertinente alla gestione degli impianti affidati, senza che l'Associazione possa opporre eccezione alcuna. Le informazioni, i dati o i documenti potranno anche riguardare fornitori, prestatori di servizi, che l'Associazione dovrà debitamente informare ai fini della protezione dei dati personali.

Art. 14 Controlli

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso, direttamente o a mezzo di propri delegati, a ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna a verificare il rispetto, da parte dell'Associazione, degli obblighi derivanti dalla presente Concessione.

2. L'Associazione è tenuta a fornire agli incaricati dell'Amministrazione la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio, lavorazioni, prodotti impiegati.

Art. 15 Risoluzione

1. Il Comune, qualora l'Associazione sia inadempiente agli obblighi convenzionali può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere la convenzione ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire all'Associazione di rimediare all'obbligazione inadempita. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Associazione e deve contenere

l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto convenzionale alla data di invio della diffida stessa.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:

- a. gravi vizi o difformità dei servizi tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell'impianto sportivo;
- b. perimento totale o parziale dell'impianto sportivo ovvero grave danneggiamento dello stesso a causa di inadeguata o carente manutenzione a carico dell'Associazione;
- c. decurtazione del canone annuo previsto dall'4, della presente convenzione;
- d. sospensioni unilaterali non giustificate dei servizi o della gestione ed utilizzo dell'impianto sportivo da parte dell'Associazione o comunque a lei imputabili;
- e. mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia delle coperture assicurative richieste dalla presente convenzione;
- f. rilevata grave incapacità o impossibilità dell'Associazione di adempiere alle obbligazioni della presente convenzione.

4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Comune e l'Associazione provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro

sessanta giorni successivi al provvedimento del Comune che dichiara la risoluzione della convenzione. Qualora le parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione della convenzione, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

Art. 16 Risoluzione del contratto per reati accertati

1. L'Amministrazione Comunale potrà revocare, anche temporaneamente, a proprio giudizio insindacabile la convenzione qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni nel servizio tali da pregiudicare l'esercizio delle attività sportive sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario e/o della sicurezza, sia sotto il profilo della gestione;

2. L'Amministrazione Comunale potrà revocare la convenzione per gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, salvo comunque il diritto di risarcimento danni;

3. L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di dichiarare la decadenza della convenzione, previa diffida a adempiere con prefissione di congruo termine, anche per una sola delle seguenti cause:

a. Scioglimento della Associazione o suoi aventi causa ovvero quando nella struttura associativa della Associazione si verificano fatti che comportino una

notevole diminuzione delle capacità tecnico-finanziarie o patrimoniali;

b. Applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive;

c. modificazioni a carico degli amministratori legali rappresentanti della Associazione e a chi ne determina abitualmente in qualità di socio, di dipendente o in altro modo scelte ed indirizzi;

d. Condanna degli amministratori o legali rappresentanti della Associazione comportante esclusione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione Comunale;

e. Il mancato rispetto degli artt. 2.3, 8, 12, 14, 16.3;

f. Per chiusura totale o parziale, anche temporanea del Centro Sportivo oggetto della presente convenzione, al di fuori delle chiusure normalmente concordate, senza giustificato motivo;

4. Il Comune ha l'obbligo di risolvere la convenzione nei seguenti casi:

a. un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b. una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

c. condanna per illecito sportivo emessa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o dal Comitato Italiano Paraolimpico del legale rappresentante dell'Associazione;

d. condanna emessa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o dal Comitato Italiano Paraolimpico per l'uso di sostanze dopanti del legale rappresentante dell'Associazione;

e. sanzioni della squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI emesse dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o dal Comitato Italiano Paraolimpico, del legale rappresentante dell'Associazione;

f. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. Qualora nel corso della gestione dovessero essere accertate violazioni della Associazione agli obblighi assunti con la presente convenzione e, a seguito di diffida dell'Amministrazione Comunale, la Associazione non abbia provveduto a ripristinare le condizioni previste dalla convenzione, la medesima sarà tenuta a corrispondere all'Amministrazione Comunale una somma pari alle spese documentate, sostenute dalla stessa per il ripristino delle condizioni di cui sopra;

6. A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione L'Associazione costituisce una garanzia di € 10.000,00 sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'Associazione stessa. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale. La somma depositata a titolo di cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata in caso di

utilizzo. La restituzione della cauzione avverrà soltanto quando l'Associazione avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali. In assenza di tali requisiti, la cauzione definitiva verrà trattenuta dall'Amministrazione Comunale fino all'adempimento delle condizioni suddette;

Art. 17 Risoluzione per fatto imputabile al Comune

1. L'Associazione, qualora il Comune sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi della convenzione tale da compromettere la corretta esecuzione della stessa, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Comune di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione della convenzione. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune.

2. La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente con il consenso di entrambe le parti e previa regolamentazione dei rapporti conseguenti.

Art. 18 Revoca

1. La convenzione può essere revocata dal Comune per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato all'Associazione mediante indirizzo di posta elettronica certificata dell'Associazione stessa.

Art. 19 Trattamento dei dati da parte dell'ente

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che la richiesta e il trattamento dei dati dell'Associazione è finalizzato alla gestione del contratto e dell'esecuzione del servizio.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.

I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- a. Il personale comunale implicato nel procedimento;
- b. Ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241;
- c. Altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni rese e per ogni controllo previsto dalla legislazione vigente.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dal decreto legislativo. 30 giugno 2003, n.196 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Rho nella persona del Sindaco pro tempore che ha designato, con decreto n. 52/2022, quale delegato al trattamento specifico il dott. Francesco Reina, Dirigente dell'Area 2 Servizi alla Persona.

Art. 20 Trattamento dei dati da parte dell'Associazione

1. Nell'ambito dell'esercizio della propria attività di gestione degli impianti, l'Associazione è tenuta al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, quale autonomo Titolare al

trattamento dei dati degli utenti e di qualunque soggetto terzo cui l'Associazione rivolga la propria attività o i propri servizi nel corso della gestione degli impianti.

2. L'Amministrazione è esente da qualunque responsabilità per le violazioni delle norme a tutela e protezione dei dati personali in cui l'Associazione dovesse incorrere nella gestione degli impianti.

Art. 21 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non tassativamente determinato nella presente concessione, le Parti contraenti fanno riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

PER IL COMUNE DI RHO IL DIRIGENTE DELL'AREA 2 SERVIZI ALLA
PERSONA

FIRMATO DIGITALMENTE **Dott. Francesco REINA**

PER XXXXXXXXXXXX

FIRMATO DIGITALMENTE **XXXXXXX**